



**COMUNE di SAREGO**  
**Provincia di Vicenza**  
*AREA TECNICA*

**LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, n.14**

*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.*

**Limiti e modalità applicative**

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento "**allegato tecnico**" è redatto ai sensi dell'art.9 comma 5°, della legge regionale del 8 luglio 2009, n. 14 "*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche*", sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale sulla base della pianificazione territoriale vigente, determina, fatti salvi gli interventi sulla prima casa di abitazione assentibili in diretta applicazione della legge regionale, con quali ulteriori limiti e modalità applicare la predetta normativa nel territorio comunale.

In particolare il presente "**allegato tecnico**" :

- procede alla ricognizione ed alla definizione dei casi di non applicabilità degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della medesima e dei casi di esclusione o limitazione dall'applicabilità degli artt. 2 e 3 e 4 della Legge regionale 14/2009 in relazione a specifici immobili e zone del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale;
- elenca definizioni e precisazioni dei termini e delle modalità applicative;
- disciplina gli strumenti e le modalità di attuazione con i quali gli interventi di cui alla Legge regionale 14/2009 dovranno garantire il rispetto del vincolo di subordinazione all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti;
- determina i casi in cui si possono applicare gli incentivi al contributo di costruzione;
- definisce le modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'elenco degli ampliamenti autorizzati, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge regionale 14/2009;

Si precisa che le deroghe contenute nel presente atto derivanti dall'applicazione della L.R. 14/2009 sono esclusivamente di natura edilizia e non urbanistica, pertanto vige il principio secondo il quale gli interventi previsti devono essere effettuati in zona territoriale omogenea propria, ovvero secondo i parametri specifici di zona già previsti nell'attuale disciplina delle NTA o nella legislazione vigente, ai sensi dell'art. 9, punto 2) della L.R. 14/2009.

### **Art. 1 - Ricognizione e definizione dei casi di non applicabilità e dei casi di esclusione o limitazione dall'applicabilità degli artt. 2 e 3 e 4 della Legge Regionale 08 luglio 2009, n. 14.**

Sono escluse dall'applicazione della L.r. 14 del 2009, tutte le zone e gli immobili descritti nell'art. 9, punto 1 della Legge Regionale 08 luglio 2009 n. 14, nonché tutti gli immobili insistenti sulle seguenti aree o porzioni di territorio, come identificate dal Vigente P.R.G. :

- Zone A – Centro Storico come individuate dal P.R.G.
- Corti rurali di antica origine di cui all'art. 10 Ex L.r. 24/85 come individuate dal P.R.G. schede da 1 a 39.
- Zone per servizi ed attrezzature di interesse urbano ( z.t.o. F) come individuate dal PRG
- Aree destinate a viabilità esistente o di progetto e percorsi pedonali anche in proprietà privata come individuate dal PRG
- Aree con vincolo monumentale come individuate dal PRG
- Fascie di rispetto stradale e cimiteriale e degli elettrodotti e dai corsi d'acqua pubblici come individuate dal PRG
- Ogni ampliamento delle strutture di allevamento a conduzione familiare o intensivo non ammissibile ai sensi della normativa vigente in materia igienico sanitaria e priva di piano aziendale regolarmente approvato dall'I.P.A.

- Gli edifici in tutto o in parte abusivi, non preventivamente sanati con regolare procedura sanzionatoria.  
Si precisa che sono pertanto ammessi all'ampliamento tutti i casi in cui le eventuali opere abusive siano sanabili con una sanzione amministrativa pecuniaria. A tal fine si precisa che il procedimento amministrativo sanzionatorio o di accertamento di conformità, anche "giurisprudenziale", con il pagamento della sanzione amministrativa determinata deve essere concluso, e non deve residuare alcun obbligo, ancorché parziale, di demolizione, al momento di presentazione della DIA

## **Art. 2 – Definizioni**

### ***Edificio esistente***

L'espressione più rilevante è il concetto di edificio, fabbricato o corpo edilizio "esistente". Gli interventi edilizi consentiti dalla LR 14/2009, infatti, si estendono a tutti gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione, o dalla circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali.

In analogia a quanto operato in applicazione della legislazione sul condono edilizio, per poter essere considerato "esistente" l'edificio deve essere perlomeno caratterizzato dalla presenza delle strutture portanti e della copertura, mentre non ne è richiesta l'agibilità.

Di conseguenza, restano esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 14/2009 i manufatti di cui all'articolo 44 comma 5 ter della L.R. 11/2004 e precisamente " *realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabilee pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo*".

Secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, gli ampliamenti di cui all'articolo 2 si applicano anche agli edifici che non sono ancora stati realizzati ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009.

Gli ampliamenti di cui all'articolo 3 si applicano anche agli edifici che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, alla data di entrata in vigore della legge, non siano già stati ricostruiti.

*Edifici esistenti destinati ad uso residenziale*: gli edifici destinati a residenza comprese le pertinenze, (magazzini, garage, cantine ect.).

*Edifici esistenti adibiti ad uso diverso*: tutti gli edifici non ricadenti nelle definizioni della precedente.

*Edifici esistenti realizzati anteriormente al 1989*: gli edifici legittimati da titoli abilitativi, ancorché in sanatoria, realizzati in conformità al titolo abilitativo edilizio la cui dichiarazione di fine lavori depositata in Comune documenti la data di fine lavori entro il 31/12/1988. In mancanza può essere assunta la data di fine lavori indicata nel certificato di collaudo statico regolarmente depositato o nella richiesta o certificato di agibilità/abitabilità. Nei casi di titolo abilitativo in sanatoria, quale data di fine lavori si assume quella dichiarata nell'istanza o desumibile dagli allegati alla medesima. Per gli edifici realizzati in data anteriore al 01/09/1967, l'antiorità e la non successiva modificazione necessitante di titolo abilitativo è dichiarata dall'avente titolo dell'edificio mediante autocertificazione.

### ***Pertinenze***

Porzione di edificio senza utilizzazione autonoma, anche non aderente, ma sito nell'area di pertinenza dello stesso, parte dell'edificio preesistente senza godibilità autonoma, facente parte della stessa unità immobiliare.

### ***Condominio***

Il condominio è un tipo particolare di comunione che si verifica quando in un edificio due o più persone sono ciascuna proprietarie di una unità immobiliare in via esclusiva e insieme sono proprietarie delle parti comuni come definite ed identificate dal Codice civile e dagli eventuali regolamenti condominiali.

Ogni intervento edilizio richiesto è soggetto all'applicazione delle norme del codice civile.

### ***Casa a schiera***

edificio costituito dall'accostamento di più unità abitative una a fianco all'altra, aderenti in tutto o in parte su almeno un lato ed aperte almeno su due dei lati, accorpate in numero superiore a due.

### ***Compromissione dell'armonia estetica del fabbricato esistente***

intervento che altera negativamente il decoro architettonico e la percezione estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità.

### ***Prima casa di abitazione***

L'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 reca interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della presente legge disponendo che: "1. Per *"prima abitazione del proprietario"* di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e *"prima casa di abitazione"* di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, *si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedono oppure si obbligano a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14*

### ***Ristrutturazione edilizia***

Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.

### ***Volume e superficie coperta***

Ulteriori fondamentali concetti sono quello di "volume" e di "superficie coperta". Essi devono essere determinati sulla base dei criteri posti a livello locale dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali operando, laddove tali parametri siano espressi in termini diversi, le opportune conversioni sulla base di criteri da stabilirsi nella deliberazione di cui all'articolo 9 del comma 5, se non già indicati nell'apparato normativo dello strumento urbanistico generale.

Relativamente all'ampliamento degli edifici non residenziali, espresso in termini di superficie coperta, il Comune definisce gli eventuali limiti di altezza con il successivo art. 3, al fine di assicurare il rispetto delle finalità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel contesto edificato.

**a) Volume esistente**

Il volume edilizio legittimamente realizzato o legalmente legittimato, in relazione alla destinazione d'uso urbanistica, calcolata con le modalità definite dagli strumenti urbanistici in vigore alla data di presentazione della D.I.A.;

**b) Superficie coperta esistente**

La superficie coperta legittimamente realizzata o legalmente legittimata, in relazione alla destinazione d'uso urbanistica, calcolata con le modalità definite dagli strumenti urbanistici in vigore alla data di presentazione della D.I.A.

Per quanto concerne la superficie coperta degli edifici a destinazione diversa da quella residenziale corrisponde a quella prevista dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.-

## **Art. 3 – Distanze e altezze dei fabbricati**

### ***Distanze***

Sono fatte salve le norme statali di principio in materia edilizia, e tutte le disposizioni statali dettate nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, in particolare :

1. Le norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765";
2. Le deroghe di cui al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (G.U. 3 luglio 2008, n. 154)
3. Sono fatte salve ed inderogabili:
  - le distanze di cui al D.P.R. 495/1992 Titolo II Costruzione e tutela delle strade, Capo I, (Artt. 14-18 Codice della Strada)
  - le distanze tra edifici e dalle strade di cui alla normativa antisismica vigente
  - le distanze dai confini di proprietà definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, fatta salva dove ammissibile vincolo Jus aedificandi sottoscritto dal proprietario del fondo finitimo e registrato e trascritto.
  - tutte le norme e distanze diverse dai confini di proprietà previste dal codice civile
  - le normative di prevenzione incendi
  - le fasce di rispetto dei cimiteri, dei pozzi per uso potabile e degli elettrodotti e dai corsi d'acqua pubblici
  - le distanze previste dal vigente P.R.G. e dai P.U.A. approvati e/o vigenti
  - le distanze dagli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante

### ***altezze***

Per le destinazioni residenziali, l'altezza massima deriva dall'applicazione degli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 e comunque non potranno superare l'altezza prevista dall'art. 23 co.10 norme tecniche di attuazione vigenti.

### **Norme tecniche di attuazione**

#### Art.23 comma 10

*La superficie di detti locali dovrà rispettare i minimi di cui all'art. 71 del Regolamento Edilizio. L'altezza media ponderale interna di detti locali dovrà essere di ml. 2,40 con minimo di ml. 1,80. La figura sulla quale verrà calcolata l'altezza media ponderale definirà l'inviluppo della superficie abitabile che dovrà corrispondere ai minimi di cui all'art. 71 del Regolamento Edilizio ed alla quale potranno essere aggiunte superfici con altezze inferiori. Per il recupero ai fini abitativi*

dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 relativamente alle altezze utili si rimanda ai parametri contenuti nella lettera a) del 1° comma dell'art. 2 della L.R. 21/1999 e del D.M. Sanità 09.06.1999.

L'eventuale sopraelevazione dovrà avere il piano mansardato.

Per le destinazioni diverse da quella residenziale sono fatte salve le altezze di zona normate dal P.R.G.

#### **Art. 4 – Zona territoriale propria**

1. Si considerano in zona territoriale propria tutti gli ampliamenti con destinazione d'uso residenziale in z.t.o. B, C (compatibili tra loro) ed E.
2. Si considerano in zona territoriale propria tutti gli ampliamenti per destinazione d'uso, diversa da quella residenziale, per tali z.t.o. del P.R.G. è ammessa o compatibile la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di ampliamento.
3. Sono esclusi ampliamenti per qualsiasi destinazione d'uso nelle zone per servizi ed attrezzature per opere di interesse pubblico
4. Sono compatibili tra loro le ZTO residenziali di tipo B e C.

#### **Art. 5 -interventi in zona agricola di tipo E**

Per quanto concerne le zone agricole, va evidenziato che la legge vi fa riferimento esplicitamente solo all'art. 9, comma 6 L.R. 14/2009, nel determinare le modalità di calcolo dell'incremento consentito sulla prima casa di abitazione e all'articolo 5, comma 2 L.R. 14/2009, ove si precisa che le pensiline e le tettoie per impianti solari e fotovoltaici possono essere realizzate anche in zona agricola.

Ai sensi del predetto art. 9 comma 6 l'ampliamento del 20% è calcolato sulla volumetria massima assentibile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

##### **( L.R. 11/2004 art. 44**

.....4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti: a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.; a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.; c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria..... )

#### **Art. 6 -Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 3 della Legge Regionale 08 luglio 2009, n. 14, la percentuale del 40 per cento potrà essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni, adottato e approvato nei termini ivi previsti, previa la adozione ed approvazione, ai sensi dell'articolo 50 della L.r. 61/85, con la procedura prevista ai commi 6 e 7, ai fini dell'individuazione delle zone di degrado di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all'interno di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2. della L.R. 61/85.

A tal fine il richiedente del titolo abilitativo dovrà preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la disponibilità all'adozione ed approvazione dell'ambito del P.U.A. allegando alla richiesta idonea documentazione tecnico-identificativa.

**Art. 7 - Strumenti e le modalità di attuazione con i quali gli interventi di cui alla Legge regionale 14/2009 dovranno garantire il rispetto del vincolo di subordinazione all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti**

Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

A tal fine I procedimenti edilizi acquisteranno efficacia secondo le procedure vigenti in materia, solo dopo la verifica di idoneità delle opere di urbanizzazione primaria esistenti nell'area.

Le opere di urbanizzazione primaria la cui esistenza, sufficienza o necessità di adeguamento devono essere documentate dal professionista abilitato in sede di progettazione dell'intervento e verificate dagli enti gestori dei sottoservizi, sono le seguenti:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- h) i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
- i) gli interventi di bonifica dei siti inquinati (vedi atto di indirizzo l.r.11)

A tal fine si precisa che :

- 1) In riferimento al punto a) l'eventuale maggiore carico viabilistico o la modifica dei passi carrai, degli innesti stradali ecc., sarà oggetto di relazione puntuale del progettista e dove previsto del parere del Comando di Polizia Locale;
- 2) Eventuali integrazioni agli impianti di cui al punto f), conseguenti alle modifiche di cui al punto 1, precedente saranno realizzate a cura del Comune di Sarego previa corresponsione degli oneri di adeguamento da parte del richiedente dell'ampliamento.
- 3) per quanto ai punti c, d, e, ed h e comunque per tutti i sottoservizi, il progettista ed il richiedente presenteranno apposita istanza di parere preventivo agli enti gestori e degli enti preposti ai pareri, fornendo i calcoli previsionali dei maggiori carichi ed assorbimenti energetici, di risorse idriche e di produzione di reflui, al fine di ottenere il nulla osta alla esecuzione dell'opera di ampliamento o alla definizione tecnico ed economica dell'eventuale adeguamento; Tutti i costi diretti ed indiretti derivanti dalle opere di adeguamento rimangono a carico del richiedente delle opere di ampliamento.
- 4) Non saranno concessi ampliamenti in stabilimenti o siti inquinati senza previa bonifica dei luoghi eseguita nei termini e nelle modalità di legge;

Per quanto riferito alle lettere b) e c), il progettista dovrà determinare le superfici minime integrative degli standard urbanistici riferiti :

- a) alla z.t.o. specifica
- b) alla destinazione d'uso dell'ampliamento

Tali spazi saranno da reperire all'interno del lotto di pertinenza dell'immobile oggetto di ampliamento e progettati, eseguiti e collaudati e cedute al Comune di Sarego in conformità alle disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere di urbanizzazione, previa sottoscrizione di convenzionamento ai sensi dell'art. 63 della L.r. 61/85.

Tali aree potranno rimanere in proprietà privata a discrezione dell'Amministrazione Comunale, ma con l'imposizione del vincolo dell'uso pubblico ai sensi dell'art. 25 della L.r. 61/85.

Nell'ipotesi in cui sia per la ridotta superficie o per motivi giuridici, di funzionalità, di fruibilità e razionalità nella dotazione dello standard così come previsto dal D.I. 1444/1968, il reperimento di tali aree non sia ritenuto opportuno e/o attuabile, si procederà alla monetizzazione delle stesse mediante il versamento al Comune di Sarego di un corrispettivo pari alla somma del valore dell'area non ceduta (valutata all'interno dei nuovi principi perequativi della L.r. 11/04) e del valore delle opere di urbanizzazione da eseguire, consistenti in parcheggi pubblici alberati e verde pubblico attrezzato.

La quota di monetizzazione sostitutiva relativa al costo stimato delle opere di urbanizzazione primaria e dei costi di adeguamento dei sottoservizi è scomputabile dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 86 della L.R. 61/85. 69

### **Art. 8 - Modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'elenco degli ampliamenti autorizzati, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della Legge regionale 14/2009**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 08 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Servizio Area Tecnica provvederà ad istituire ed aggiornare, a fini conoscitivi, l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, della L. R. 14/09:

- a) acquisizione in formato cartaceo e digitale su base Carta Tecnica Regionale l'inserimento in mappa dell'ampliamento eseguito
- b) acquisizione di scheda tipo riepilogativa con riportati i dati anagrafici, toponomastici, catastali e parametrici delle superficie lorde ed utili suddivise per destinazione d'uso dell'ampliamento autorizzato;
- c) redazione di elenco riepilogativo in ordine alfabetico del richiedente con indicati i dati parametrici sostanziali;

### **Art. 9 – Disposizioni finali.**

Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, della L.R. n. 14/09 il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

Nell'ipotesi di edificio o unità immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo il cui diritto reale di godimento non sia totalitario, fermo restando il diritto all'ampliamento connesso con la destinazione a prima abitazione, spetta la riduzione del contributo, prevista dal comma 1, art. 7 della L. R. 14/2009, in quota proporzionale al titolo di proprietà o di godimento, in possesso alla data di presentazione della DIA afferente l'ampliamento.

Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, della L. R. n. 14/09, in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh. per ogni unità immobiliare, ancorché già installati, il contributo di costruzione è ridotto di un ulteriore 10 per cento.

Se non diversamente previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, la ricostruzione degli edifici potrà prevedere l'aumento del numero delle unità immobiliari fermo restando la verifica dei requisiti edilizi ed igienico sanitari, nonché degli standard urbanistici e di progetto (parcheggi pertinenziali) previsti dalla vigenti norme di Legge, Regolamentari e di Piano Regolatore Generale.

Anche in questo caso gli ampliamenti in zona agricola, come peraltro già previsto dall'art. 44 della L.R.11/04, dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, uniformandosi all'altezza dell'edificio esistente o, in alternativa, realizzando al massimo n. 2 piani, la volumetria andrà riferita all'immobile/edificio considerato nella sua totalità.

E' esclusa la possibilità di realizzare l'ampliamento mediante corpo edilizio separato nelle zone agricole.

Per gli edifici esistenti all'interno dell'ambito di Piani Urbanisti Urbanistici vigenti, qualora non sia ancora, alla data di presentazione della DIA, approvato il certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt. 2 ,3 e 4 della L. R. 14/2009.